

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 10 Maggio 2011

CIRCOLARE N. 5 - 2011: OPERAZIONI CON PAESI ESTERI

Con la presente ci preghiamo ribadireVi alcuni **aspetti problematici** relativi alle **operazioni poste in essere con Paesi Esteri**, appartenenti o meno all'Unione Europea.

1. CONSEGNA IMMEDIATA DEI DOCUMENTI PER MODELLI INTRASTAT E BLACK LIST

A tutti i Clienti per i quali lo Studio provvede alla compilazione dei **MODELLI INTRASTAT E DEI MODELLI BLACK LIST, CHIEDIAMO DI INVIARCI IMMEDIATAMENTE AL MOMENTO DELLA RICEZIONE O AL MOMENTO DELL'EMISSIONE TUTTE LE FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA CON PAESI ESTERI. PERTANTO TALI FATTURE VANNO SPEDITE VIA MAIL O FAX AL MOMENTO STESSO DELLA RICEZIONE O DELLA EMISSIONE, SENZA ATTENDERE LA CONSEGNA DELLA CONTABILITÀ**, così da consentirci la predisposizione tempestiva dei Modelli periodici, che risultano particolarmente complessi.

Ricordiamo che, nel caso di omessa o incompleta compilazione dei suddetti Modelli sono previste sanzioni piuttosto pesanti (da euro 516 a euro 1.032 per l'Intrastat e da euro 516 a euro 4.130 per i modelli Black List).

2. MODELLI INTRASTAT E BLACK LIST: CONVENIENZA PER ACQUISTI DI IMPORTO MODESTO

Nel caso in cui l'acquisto di un bene o di un servizio da Paesi dell'Unione Europea o Black List sia di importo modesto (per esempio acquisto di cancelleria su internet, download di un antivirus, ecc.) è importante considerare nella convenienza dell'operazione il fatto che tali acquisti obbligano alla presentazione dei Modelli Intrastat o Black List.

Infatti, il costo amministrativo per la redazione e spedizione degli stessi potrebbe vanificare la convenienza ad usare un fornitore estero. Alternativamente, se il fornitore estero è insostituibile, per evitare la spedizione del modello e il relativo costo c'è la possibilità di acquistare dal fornitore estero in qualità di soggetto privato e non in qualità di impresa, con la ovvia conseguenza, in questo caso, che il costo non sarà deducibile.

3. INDEDUCIBILITÀ DEGLI ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST

IL COSTO DEGLI ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST È FISCALMENTE INDEDUCIBILE, salvo che l'acquirente riesca a fornire la prova:

- che **l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale;**
- oppure che le operazioni siano state **effettivamente eseguite** e che **le stesse rispondano ad un interesse economico effettivo.**

La prova va fornita dall'impresa italiana, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

Tale prova è tutt'altro che semplice, dato che la richiesta dell'Amministrazione Finanziaria è ambigua (cosa si intende per interesse economico "effettivo"?) e, trattandosi di onere probatorio a carico dell'acquirente, l'Amministrazione Finanziaria può sempre trincerarsi dietro ad un atteggiamento passivo in cui può negare che il contribuente abbia fornito prove "sufficienti" tali da ritenere il costo deducibile.

Pertanto, nella valutazione di operazioni con Paesi Black List (tipo Svizzera, San Marino, Hong Kong, ecc.) è fondamentale che il Cliente tenga conto anche di queste problematiche ai fini della convenienza complessiva dell'operazione, in quanto queste operazioni sono connesse a un rischio fiscale "più elevato" rispetto a quelle riguardanti gli altri Paesi.

4. ESPORTAZIONI: DIMOSTRAZIONE DELL'USCITA DEL BENE

Coloro che provvedono all'esportazione di beni al di fuori delle Unione Europea potranno ricevere da alcuni spedizionieri doganali che hanno aderito all'AES (Automated Export System) non più l'usuale Bolletta Doganale timbrata dalla Dogana, ma un documento sostitutivo in cui è presente una ricevuta indicante **l'identificativo M.R.N.** (Movement Reference Number) riguardante la spedizione.

La prova dell'effettiva uscita delle merci dal territorio dell'Unione Europea è però ottenuta solamente stampando un'apposita ricevuta che si ottiene andando sul sito dell'Agenzia delle Dogane e digitando l'apposito identificativo MRN.

Il sito è il seguente: <http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>.

Vi invitiamo pertanto a stampare ogni volta l'esito dell'esportazione dal sito dell'Agenzia delle Dogane in modo da non incorrere nella potenziale contestazione di non aver fornito la prova dell'avvenuta esportazione (che espone al rischio di pagare l'IVA sull'importo esportato).

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina